Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2010

riguardante l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 3847]

(I testi in lingua francese, italiana, olandese, polacca, portoghese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2010/372/UE)

(GU L 169 del 3.7.2010, pag. 17)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione 2014/8/UE della Commissione del 10 ottobre 2013	L 8	27	11.1.2014

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2010

riguardante l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 3847]

(I testi in lingua francese, italiana, olandese, polacca, portoghese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2010/372/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono come agenti di fabbricazione è uno dei rari usi che generano emissioni ancora autorizzati dal regolamento (CE) n. 1005/2009. L'emissione di sostanze che riducono l'ozono causa danni potenzialmente gravi allo strato di ozono. È pertanto necessario assicurare che le emissioni prodotte dall'uso di queste sostanze come agenti di fabbricazione restino a un livello insignificante.

(2) Inoltre, considerando le responsabilità dell'Unione ai sensi della decisione X/14 della parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 limita l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione a 1 083 tonnellate metriche all'anno e limita le emissioni prodotte da agenti di fabbricazione a 17 tonnellate metriche all'anno.

(3) L'aumento inaspettato dell'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione, registrato negli ultimi anni, ha rischiato di compromettere la conformità dell'Unione alla decisione X/14 e ha reso necessaria una gestione più rigorosa degli usi.

(4) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1005/2009, occorre stabilire un elenco di imprese alle quali è permesso l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione, fissando le quantità massime utilizzabili per il reintegro e i livelli massimi di emissioni per ciascuna delle imprese interessate.

([1]) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

▼B

(5) L'elenco delle imprese e delle relative quantità di sostanze deve basarsi sulle relazioni trasmesse dagli Stati membri e deve essere adattato per assicurare che l'Unione rispetti i limiti fissati all'articolo 8, paragrafo 4. L'assegnazione della quota di reintegro deve basarsi sui bisogni medi negli anni fra il 2005 e il 2008. Il calcolo della domanda media individuale non deve considerare gli anni in cui l'impresa in questione non ha utilizzato sostanze controllate come agenti di fabbricazione. Le soglie sono fissate al 124 % della media individuale per tenere conto delle fluttuazioni della domanda annua, assicurando al contempo il rispetto del limite complessivo per l'Unione.

(6) È opportuno consentire il trasferimento di quote fra le imprese di cui all'allegato al fine di permettere alle imprese di rispondere con maggiore flessibilità alle nuove esigenze del mercato. Tuttavia, la quota deve cessare di esistere al momento dello smantellamento dell'impianto per cui è stata concessa. L'impresa deve pertanto notificare alla Commissione e allo Stato membro interessato lo smantellamento degli impianti in questione.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

1. Per «reintegro» si intende la quantità totale di una sostanza controllata, espressa in tonnellate metriche, sia essa vergine, recuperata o rigenerata, che non è stata utilizzata nel ciclo di fabbricazione e che è inserita nuovamente nel ciclo in questione.

2. Per «emissione» si intende la quantità totale di una sostanza controllata, espressa in tonnellate metriche, immessa nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo durante l'uso di un agente di fabbricazione e durante lo stoccaggio e la movimentazione nel sito dell'impianto.

Articolo 2

Usi autorizzati quali agenti di fabbricazione e soglia per le emissioni e le quantità

1. L'allegato alla presente decisione stabilisce un elenco di imprese che sono autorizzate all'uso di sostanze controllate quali agenti di fabbricazione a partire dal 1º gennaio 2010.

2. Ogni impresa utilizza esclusivamente la sostanza e il processo definiti nell'allegato.

3. Le quantità stabilite nell'allegato che possono essere utilizzate su base annua come reintegro e che possono essere emesse annualmente da ogni impresa non possono essere superate. Le quote assegnate cessano di essere valide al termine dell'anno in cui l'impianto al quale sono state concesse è definitivamente smantellato.

▼B

Articolo 3

Trasferimento di quote assegnate

►M1 Un'impresa può trasferire, totalmente o parzialmente, a un'altra impresa elencata nell'allegato oppure, all'interno della stessa impresa, ad un'altra sostanza o ad altro uso di cui all'allegato per detta impresa, le quote di reintegro assegnate a un impianto esistente di cui all'allegato, indipendentemente dalla sostanza o dall'uso per cui la quantità è stata assegnata. ◄ L'impresa beneficiaria può utilizzare la quantità trasferita per la sostanza e l'uso assegnati al beneficiario nell'allegato. Il trasferimento diventa effettivo soltanto dopo la relativa notifica alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati e previa conferma di ricevimento da parte della Commissione.

Articolo 4

Notifica di smantellamento

In caso di smantellamento degli impianti interessati, entro tre mesi le imprese di cui in allegato ne informano la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro in cui l'impianto in questione era ubicato.

Articolo 5

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Articolo 6

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

Anwil SA Ul. Torunska 222, 87-805 Wloclawek POLONIA	Arkema France SA 420, rue d'Estienne D'Orves 92705 Colombes Cedex FRANCIA
Bayer Material Science AG CAS-PR-CKD, Gebäude B669, 41538 Dormhagen GERMANIA	CUF Quimicos Industriais SA Quinta da Industria Beduidu 3860-680 Estarreja PORTOGALLO
Potasse et Produits Chimiques SA 95 rue du General de Gaulle, 68802 Thann Cedex FRANCIA	Perstorp France SAS Rue Lavoisier BP 21, 38801 Le Pont de Claix FRANCIA
Solvay Solexis SpA Viale Lombardia 20 20021 Bollate (MI) ITALIA	Teijin Twaron BV Oosterhorn 6, 9936 AD Farmsum PAESI BASSI

▼**M1**

ALLEGATO

(L'allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate).